



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO
SULL'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 86 DEL 5 DICEMBRE 2001**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 31 MARZO 2003**

INDICE

CAPO I			
GENERALITA', NUMERO E TIPO D'ARMI			
Art.	1	Oggetto del regolamento	pag. 2
Art.	2	Tipo delle armi in dotazione	pag. 2
Art.	3	Numero delle armi in dotazione	pag. 3
CAPO II			
MODALITA', CASI DI PORTO D'ARMA			
Art.	4	Servizi svolti con armi	pag. 4
Art.	5	Esenzione dal porto	pag. 4
Art.	6	Assegnazione dell'arma d'ordinanza	pag. 4
Art.	7	Modalità di porto dell'arma	pag. 5
Art.	8	Servizi di collegamento, rappresentanza e missioni	pag. 5
Art.	9	Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso in supporto	pag. 6
CAPO III			
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI			
Art.	10	Prelevamento e versamento dell'arma	pag. 6
Art.	11	Custodia delle armi e delle munizioni	pag. 6
Art.	12	Doveri dell'assegnatario	pag. 7
Art.	13	Deposito dell'arma in armeria e conservazione delle chiavi	pag. 7
Art.	14	Registri obbligatori	pag. 8
Art.	15	Prescrizioni per la sicurezza	pag. 8
CAPO IV			
ADDESTRAMENTO			
Art.	16	Addestramento al tiro obbligatorio	pag. 9
Art.	17	Addestramento al tiro facoltativo	pag. 10
CAPO V			
DISPOSIZIONI FINALI			
Art.	18	Norme integrative	pag. 10
Art.	19	Entrata in vigore e pubblicazione	pag. 10

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO D'ARMI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del 4 Marzo 1987, n° 145, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, n° 65, nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Qualsiasi comportamento colposo o doloso in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di P.S., è la pistola a caricamento semi automatico od a rotazione di modello compreso nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile sia per quello femminile.
2. Al personale femminile, agli ufficiali del Corpo, nonché agli addetti ai servizi interni può essere assegnata un'arma di calibro inferiore rispetto a quella in dotazione al personale che svolge servizi esterni.
3. La tipologia dell'attuale dotazione di armamento, conformemente all'art. 4 del D.M. 4/3/1987 n. 145, è così configurata:
Pistole semiautomatiche:
pistola semiautomatica Beretta 6.35 calibro 6.35;
pistola semiautomatica Beretta mod. 935 calibro 7.65;
pistola semiautomatica Beretta mod. 70 calibro 7.65;
pistola semiautomatica Beretta mod. 84 F calibro 9 corto.
Sciabole per servizi di guardia d'onore, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera a) del D.M. 4/3/1987 n. 145.
Sciabola con lama Solingen Inox damascata, manico in bachelite nera con elsa dorata e cappuccio a testa di leone, pendaglio in pelle nera lucida, dragona tipo M esercito e foderina in panno verde.

4. I calibri delle pistole di cui sopra potranno essere sostituiti in tutto o in parte con il calibro 9X21 modello 98 FS, la pistola sarà sempre semiautomatica e rispetterà i principi sanciti dall'art. 4 comma 1° del D.M. 4/3/1987 n. 145.

Articolo 3 **Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'articolo 2 in dotazione al Corpo, fissato con provvedimento del Comandante/Dirigente del Corpo, ai sensi dell'articolo 107 comma 5° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, per la parte in cui dispone che dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, e comunicato al Prefetto della Provincia, è composto come segue:
 - a) numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S.;
 - b) più un numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a) e comunque non inferiore a cinque.
2. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva.
3. Il Corpo di P.M., per i servizi di polizia rurale e zoofile può essere altresì dotato di arma lunga comune in numero massimo di 4 unità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera b) del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 –Norme concernente l'armamento degli appartenenti ai Corpi di polizia Municipale .. omissis.. -.
4. Ai sensi dell'articolo 54 ter del Regolamento Speciale del Corpo il numero massimo sciabole per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è stabilito in numero massimo di 16. Dette sciabole se non assegnate direttamente, con provvedimento del Comandante, sono detenute all'interno dell'armeria.
5. Il Comandante denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Municipale, alla Questura di Savona.

CAPO II

MODALITA', CASI DI PORTO D'ARMA

Articolo 4

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio d'appartenenza, ovvero, del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti in materia, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
2. Sono, altresì, prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia, previsti dall'articolo 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

Articolo 5

Esenzione dal porto

1. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero, facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma d'ordinanza

1. L'arma dotata di due caricatori e di relative munizioni è assegnata in via continuativa, in virtù del regolamento speciale del corpo della Polizia Municipale di Savona, a tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica d'agente di P.S., con provvedimento dirigenziale del Comandante.
2. Del provvedimento d'assegnazione è data comunicazione al Prefetto e fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento dell'appartenente, che l'interessato è tenuto a portare con se.

Articolo 7

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva.
2. Per l'arma consegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. In questo caso l'arma è portata in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Il Comandante e il Vice Comandante, nonché il personale autorizzato dal Comandante medesimo, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero, permettere che sia maneggiata da altre persone.
7. Per quanto concerne il personale che svolge servizio interno permanentemente è esentato dall'obbligo di portare la fondina esterna ma ha l'obbligo di tenere l'arma in immediata disponibilità.

Articolo 8

Servizi di collegamento, rappresentanza e missioni

1. I servizi di collegamento, rappresentanza, missione, o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualifica d'agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorché il domicilio medesimo sia al di fuori del territorio comunale d'appartenenza.

Articolo 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri per contingenze eccezionali o temporanee, ovvero per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia in particolari occasioni sono effettuati con le armi in dotazione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. L'arma deve essere immediatamente versata presso il Comando, nell'apposita cassaforte, quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.
3. L'arma assegnata deve essere immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualifica di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.
4. Il Comandante del Corpo nomina, con proprio provvedimento un responsabile dell'armeria affinché lo stesso curi che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo articolo 14.

Articolo 11

Custodia delle armi e delle munizioni

1. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in cassaforte, collocata in apposita armeria negli uffici del Comando, con le modalità di cui al successivo articolo 13.

2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte dal responsabile di cui all'articolo 10 in assenza o di impedimento da chi ne fa le veci.

Articolo 12

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente all'esercitazione di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 16 del presente regolamento;
 - e) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e/o delle munizioni, all'ispettore di turno, se il fatto è accaduto in servizio o all'interno del territorio comunale, il quale provvederà ad inoltrare la denuncia alle Autorità di Polizia dandone contestuale avviso al Comandante del Corpo o a chi ne fa le veci. Qualora tale fatto avvenga in luogo diverso l'interessato dovrà recarsi, immediatamente, presso la stazione dei Carabinieri o il posto di Polizia più vicino per presentare regolare denuncia, quindi provvederà a darne comunicazione al proprio Comando.

Articolo 13

Deposito dell'arma in armeria e conservazione delle chiavi

1. L'armeria consta di un locale blindato al cui interno vi è posta una cassaforte. Detta armeria è dotata di apertura autonoma ed è destinata all'alloggio delle armi in dotazione al Corpo in particolare, stante l'assegnazione in via continuativa, a quelle ritirate, di riserva, a quelle tenute in eccedenza al munizionamento.
2. L'armamento di cui sopra è chiuso all'interno della cassaforte tenuta all'interno dell'armeria.

3. Una copia della chiave dell'armeria e della cassaforte sono conservate dal Comandante in busta chiusa e sigillata, l'altra dal consegnatario/responsabile dell'armeria.

Articolo 14 **Registri obbligatori**

1. Il responsabile dell'armeria deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - a) registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, provenienza, destinazione;
 - b) registro di prelevamento e versamento, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
 - c) registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata;
 - d) registro delle ispezioni da parte del Comandante del Corpo o del Vice Comandante.
2. I registri previsti dal presente articolo, a cura del responsabile dell'armeria, devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, su detti registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

Articolo 15 **Prescrizioni per la sicurezza**

1. All'interno dell'armeria, in cui sono custodite le armi devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:
 - a) le armi devono essere prelevate e versate scariche;
 - b) le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi;
 - c) a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario dell'arma.
2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura dell'assegnatario, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Detta sostituzione avviene a spese dell'amministrazione comunale.

3. Il consegnatario per i fini di cui al comma precedente effettua controlli a scadenza periodica.
4. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite ogni 5 anni.
5. Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.
6. Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma.
7. Per i doveri del consegnatario, nominato ai sensi dell'articolo 10 comma 4°, dell'armeria si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 7 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 oltre a quanto contenuto nel presente regolamento.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 16 Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi, rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente.
3. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante del Corpo provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo medesimo, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Savona, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.

Articolo 17
Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S., e con l'arma assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, del D.M. 18 agosto 1989, n° 341, della legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, in particolare del regolamento speciale del Corpo della Polizia Municipale di Savona, ed ogni altra disposizione vigente che regola appositamente la materia.

Articolo 19
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
2. Copia conforme dello stesso viene inviata al Sig. Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 e al Ministero dell'Interno, a tramite del commissario di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.